

Attualità

Country-by-country reporting e Dac6: un appuntamento sullo stato dell'arte

25 Febbraio 2020

L'evento è stato organizzato per un confronto costruttivo sulle novità tecnico-informatiche relative ai due adempimenti riguardanti uno la rendicontazione, l'altro gli obblighi di disclosure

mondo Venerdì scorso, nella sala Di Cocco della sede centrale dell'Agenzia, si è svolto un incontro con le associazioni di categoria per presentare e condividere gli aggiornamenti alle specifiche tecniche relative alla trasmissione dei dati della "rendicontazione Paese per Paese" (CbCr-Dac4). L'evento è stato un'utile occasione anche per introdurre gli aspetti tecnico-informatici dei futuri adempimenti connessi alla comunicazione dei meccanismi transfrontalieri sottoposti all'obbligo di notifica (direttiva Ue 2018/822 del Consiglio, Dac6).

Country-by-country reporting

L'obbligo di rendicontazione Paese per Paese ha visto la luce nel nostro ordinamento grazie alla Stabilità 2016 (**articolo 1**, commi 145 e 146, legge 208/2015) che ha posto le basi per l'attuazione delle indicazioni contenute nel progetto Beps-Action 13, ("*Guidance on the implementation of transfer pricing documentation and Country-by-Country reporting*"), del 5 ottobre 2015. Successivamente, con Dm del 23 febbraio 2017, sono stati circoscritti e dettagliati gli obblighi di comunicazione, attuati con il provvedimento direttoriale del 28 novembre 2017 (vedi articolo "**Country by country reporting: come presentare la comunicazione**") che ha definito gli aspetti pratici, anche in relazione all'individuazione dei soggetti tenuti alla presentazione della rendicontazione, al contenuto delle informazioni oggetto di comunicazione e al corretto utilizzo e trattamento dei dati da parte dell'Agenzia delle entrate.

Dac6

La direttiva del Consiglio Ue n. 822/2018 (Dac6), ispirandosi alle conclusioni del progetto

Beps-Action 12 (*“Mandatory disclosure rules”*), ha introdotto l’obbligo per gli Stati membri di scambiare automaticamente le informazioni, che devono essere comunicate da parte di intermediari - e in taluni casi dei contribuenti (contribuenti pertinenti) - dei meccanismi transfrontalieri soggetti all’obbligo di notifica (*reportable cross-border arrangements*). Si considerano tali gli strumenti di pianificazione fiscale aventi dimensione transfrontaliera che manifestino almeno uno degli elementi distintivi indicati nell’allegato alla Dac6. Per quanto riguarda l’Italia l’attuazione della Dac6 è oggetto di uno schema di decreto legislativo attualmente sottoposto a parere parlamentare (Atto n. 152) che contiene un rinvio diretto a un provvedimento del direttore dell’Agenzia per la definizione delle modalità per la comunicazione delle informazioni sui meccanismi transfrontalieri. Considerate le peculiarità tecniche del nuovo tracciato per l’acquisizione delle informazioni e il relativo breve lasso temporale a disposizione per l’adeguamento ai nuovi obblighi di comunicazione per gli intermediari, si rendeva urgente un primo confronto sulle tematiche tecnico-informatiche relative al futuro adempimento.

L’appuntamento di venerdì scorso è stato, quindi, un’occasione per condividere osservazioni e commenti sugli aggiornamenti e le novità dei tracciati di trasmissione telematica delle informazioni - con l’intento di pubblicare al più presto le relative specifiche tecniche - e per avviare un primo confronto sulle criticità tecnico-informatiche legate alla futura implementazione degli adempimenti comunicativi Dac6.

di

r.fo.

URL: <https://www.fiscooggi.it/rubrica/attualita/articolo/country-by-country-reporting-e-dac6-appuntamento-sullo-stato-dellarte>